



Viale Risorgimento 22 - 00018 Palombara Sabina  
Cod. mecc. RMIC8AK00E - Cod. Fisc. 86002810587 – Distretto 33  
Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email: [rmic8ak00e@istruzione.it](mailto:rmic8ak00e@istruzione.it)

Palombara Sabina, 7. 12.2024

Ai docenti a T.D  
Al DSGA  
Agli AA  
Al sito web  
AT – disposizioni generali

**Oggetto: Informativa ferie docenti con contratti a tempo determinato–fruizione durante la sospensione delle attività didattiche.**

- Vista la disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato, art. 35 CCNL 2019/2021;
- Vista la L 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1 comma 54 che prevede per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno;
- Visto il comma 55 della suddetta legge che precisa che è consentita la monetizzazione delle ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie”;
- Vista l’ordinanza della Corte di cassazione n. 16715/2024 che mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie di cui sopra nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che diversamente perderà diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva

Si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (sospensioni natalizie, pasquali, altre sospensioni delle attività didattiche previste nel calendario scolastico) e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche, scrutini ed Esami.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale – il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

Si precisa che il personale a tempo determinato che non produce istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni sarà collocato automaticamente in ferie e che l’assenza di domanda volontaria non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre alla misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31/08, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof.ssa Tiziana Stellato (\*)*

(\*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993